

**OBBLIGHI PER CHI HA SOGGIORNATO O TRANSITATO ALL'ESTERO  
 NEI 14 GIORNI PRECEDENTI L'INGRESSO IN ITALIA**

(Efficacia: 6 marzo – 6 aprile 2021)

STATI	ELENCO (All. n. 20, DPCM 02/03/21)	OBBLIGHI
Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano	A	<input type="checkbox"/> Nessuna limitazione alla circolazione
<p><b>Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca</b> (incluse isole Faer Oer e Groenlandia),  <b>Estonia, Finlandia, Francia</b>, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo),  <b>Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi</b> (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo),  <b>Polonia, Portogallo</b> (incluse Azzorre e Madeira),  <b>Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna</b> (inclusi territori nel continente africano),  <b>Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.</b></p>	C	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Obbligo di autodichiarazione per l'ingresso in Italia dall'estero, resa al vettore</b> (Art.50, c.1, DPCM 2.3.2021).</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Obbligo di comunicare l'ingresso al Dipartimento di Prevenzione competente per territorio</b> (Art.50, c.3, DPCM 2.3.2021).</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Obbligo di attestazione di essersi sottoposto, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo</b> [Nei casi espressamente previsti dal presente decreto e dall'autorità sanitaria nell'ambito dei protocolli di sicurezza previsti dal presente decreto] (Art.50, c.2, DPCM 2.3.2021).</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>[ingresso o transito dal 6 marzo al 6 aprile 2021]</b></p> <p>Osservare <u>l'isolamento fiduciario</u> e sorveglianza sanitaria per 14 giorni, in caso di mancata attestazione di essersi sottoposto, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo e se l'ingresso è per motivi (non di necessità) diversi da quelli indicati (lavoro, salute, studio, urgenza) (Art.51, c.6, DPCM 2.3.2021).</p>

## ECCEZIONI:

### **NON SI APPLICA L'OBBLIGO DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO, SORVEGLIANZA SANITARIA O DI EFFETTUARE TAMPONE (Art.51, c.7, DPCM 2.3.2021).**

A condizione che non insorgano sintomi di Covid-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord o in Brasile o in Austria (per più di 12 ore) nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia, gli obblighi di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria o di effettuare il tampone non si applicano:

- all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- al personale viaggiante;
- ai movimenti da e per gli Stati e territori dell'elenco A;
- agli **ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;**
- agli ingressi per ragioni non differibili;
- a chiunque fa ingresso in Italia per un **periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza**, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- **ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro (in caso di soggiorno in Paesi dell'elenco C, il tampone deve essere comunque effettuato);**
- al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie...;
- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- **al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;**
- ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici ...;
- agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
- agli ingressi mediante voli "*Covid-tested*", conformemente all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni e integrazioni.
- agli ingressi di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara... i quali, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, si sono sottoposti ad un test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo.

## AUSTRIA

Dal 14 febbraio al 5 marzo 2021, in caso di soggiorni o transiti in Austria di durata superiore alle 12 ore nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia.

C

- Obbligo di presentazione al vettore la certificazione di essersi sottoposte, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo.**
- Comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.**
- Obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'Azienda Sanitaria Locale di riferimento.**
- Obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test, alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora.**
- Obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena.**

### ECCEZIONI ALL'OBBLIGO DI ISOLAMENTO PER CHI ENTRA DALL'AUSTRIA (vedi elenco sopra, p.2)

In tali casi permane l'obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli la certificazione di essersi sottoposti, nei 7 giorni antecedenti all'ingresso in Italia, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

## IRLANDA DEL NORD, REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA

(il Regno Unito non risulta più essere inserito nell'elenco C a partire dal DPCM 14.01.2021)

Ingresso o soggiorno, solo per coloro che hanno la residenza anagrafica in Italia anteriormente al 23 dicembre 2020, o che hanno un motivo di assoluta necessità, da autocertificare

- Obbligo di presentare al vettore la certificazione di essersi sottoposto, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.**
- Comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.**
- Obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in Italia, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'Azienda Sanitaria Locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, il tampone di cui alla presente lettera è effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto.**
- Obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui sopra, alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora.**

**BRASILE**

**L'Ingresso è consentito solamente alle seguenti categorie di persone (sempre che non manifestano sintomi da COVID-19):**

- coloro che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 13 febbraio 2021;
- i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare e delle forze di polizia, nell'esercizio delle loro funzioni;
- coloro che sono stati espressamente autorizzati dal Ministero della salute, per inderogabili motivi di necessità, all'ingresso in Italia.

**CONDIZIONI:**

- Obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo.**
- Comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.**
- Obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone deve essere effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto.**
- Obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora.**
- Obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena.**

<p><b>Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Thailandia,</b> nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco E, con ordinanza adottata dal <b>Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione</b> [Art 6, comma 2, DPCM 3 dicembre 2020]</p>	<p><b>D</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Obbligo di autodichiarazione per l'ingresso in Italia dall'estero, resa al vettore</b> (Art.50, c.1, DPCM 2.3.2021).</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Obbligo di comunicare l'ingresso al Dipartimento di Prevenzione competente per territorio</b> (Art.50, c.3, DPCM 2.3.2021).</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Osservare l'isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni</b> (Art.50, c.1, DPCM 2.3.2021).</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Obbligo di attestazione di essersi sottoposto, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo</b> [Nei casi espressamente previsti dal presente decreto e dall'autorità sanitaria nell'ambito dei protocolli di sicurezza previsti dal presente decreto] (Art.50, c.2, DPCM 2.3.2021).</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>ECCEZIONI: NON SI APPLICA L'OBBLIGO DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO, SORVEGLIANZA SANITARIA O DI EFFETTUARE TAMPONE</b> (Art.51, c.7, DPCM 2.3.2021). (vedi elenco sopra, p.2)</p>
<p><b>TUTTI GLI STATI E TERRITORI NON ESPRESSAMENTE INDICATI IN ALTRO ELENCO</b></p> <p>l'ingresso da questi Paesi è consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE). L'ingresso è consentito anche alle persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen/soggiornanti di lungo periodo, le quali debbano raggiungere l'abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia).</p> <p>Per tutti gli altri:</p>	<p><b>E</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Presenza di precise motivazioni (lavoro, salute, studio, urgenza)</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Obbligo di autodichiarazione per l'ingresso in Italia dall'estero, resa al vettore</b> (Art.50, c.1, DPCM 2.3.2021).</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Obbligo di comunicare l'ingresso al Dipartimento di Prevenzione competente per territorio</b> (Art.50, c.3, DPCM 2.3.2021).</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Osservare l'isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni</b> (Art.50, c.1, DPCM 2.3.2021).</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>ECCEZIONI: NON SI APPLICA L'OBBLIGO DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO, SORVEGLIANZA SANITARIA O DI EFFETTUARE TAMPONE</b> (Art.51, c.7, DPCM 2.3.2021). (vedi elenco sopra, p.2)</p>
<p><b>RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– DPCM 02 marzo 2021, artt. 49,50,51 [Efficacia 6 marzo-6aprile 2021]</li> <li>– Ordinanza 18 dicembre 2020, Ministero della Salute, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.</li> <li>– Ordinanza 23 dicembre 2020, Ministero della Salute, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Min. delle Infrastrutture e dei Trasporti.</li> <li>– Ordinanza 09 gennaio 2021, Ministero della Salute.</li> <li>– Ordinanza 16 gennaio 2021, Ministero della Salute.</li> <li>– Ordinanza 13 febbraio 2021, Ministero della Salute.</li> <li>– FAQ Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: <a href="http://www.esteri.it">www.esteri.it</a></li> </ul>		

**REGIONE VENETO (DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE) - SCREENING PER SARS-CoV-2 NELLA REGIONE DEL VENETO**

“Piano di Sanità Pubblica”, Allegato A, DGR N. 1422 del 21 ottobre 2020

**STATI**

**OBBLIGHI**

**DA TUTTI GLI STATI,  
AD ESCLUSIONE DEL REGNO UNITO  
DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL  
NORD**

- Obbligo di sottoporsi ad un test all'arrivo e a distanza di 5-7 giorni**, con riferimento specifico a:
- operatori che prestano assistenza domiciliare continuativa ad anziani e soggetti affetti da disabilità parzialmente o completamente non autosufficienti (es. badanti).
  - Soggetti rientranti da trasferta di lavoro all'estero < 120 ore (esonerati dall'obbligo di quarantena ai sensi delle normative vigenti).

**ULSS 9 SCALIGERA**

**REGIONE VENETO**



**NUMERO VERDE**

Dall'Italia  
**800 936 666**

*(orario: lunedì-venerdì 9:00-16:00, sabato 9:00-13:00)*

Dall'estero

**+39 045 8073393**

*(orario: lunedì-venerdì 9:00-16:00)*

Email: [rientro@aulss9.veneto.it](mailto:rientro@aulss9.veneto.it)

<https://sis.aulss9.veneto.it/Ingresso-in-Italia-da-Paesi-UE-e-Schengen>

**800 462 340**

Email:

[covid.chiarimenti@regione.veneto.it](mailto:covid.chiarimenti@regione.veneto.it)